

N. 375

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2026)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D178/26

Roma, 21/01/2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2026, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE»

Premessa

Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 - di seguito denominata «direttiva» - sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (entrambe recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121). Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026.

Va premesso che l'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere nella transizione verde l'obiettivo fondamentale del nostro tempo che presenta implicazioni di equità intergenerazionale.

Com'è noto, l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di energia - si pensi al calore, alle fonti di energia termica, al rumore, compreso quello sottomarino, e ad altre fonti di energia acustica, quali vibrazioni, campi elettromagnetici, elettricità o luce - può causare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo o danni rilevanti a un ecosistema, alla fauna o alla flora, fino a provocare anche morte o lesioni gravi a persone.

Il diritto ambientale dell'Unione già disciplina l'introduzione di energia nell'ambiente, ma oggi si impone una più accurata e specifica tutela ove tale immissione sia realizzata illegalmente, ovvero assuma natura illecita e clandestina e provochi o possa provocare danni rilevanti all'ambiente o alla salute umana.

Nel solco della politica ambientale dell'UE, che si basa su principi di precauzione, prevenzione, reintegrazione e riparazione del danno e tenuto conto delle diverse realtà regionali, la direttiva si pone inoltre di fornire una risposta efficace e sinergica alla criminalità ambientale, fenomeno in continuo aumento e di carattere transfrontaliero, con conseguenze significative non soltanto per l'ambiente, ma anche per la salute dei cittadini e per l'economia dell'UE.

A tal fine, si è ritenuto necessario implementare il livello di tutela dell'ambiente, comprendendo aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora, e promuovendo la qualità ambientale in tutte le sue forme. La direttiva include nuove categorie basate sulle violazioni più gravi della normativa europea e, per rafforzare l'effetto deterrente, implementa l'impianto sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive, affiancando il diritto penale a quello amministrativo per una migliore tutela dell'ambiente e dei diritti fondamentali e introducendo anche specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, oltre che la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le circostanze aggravanti e attenuanti e la predisposizione di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

Tenuto conto dell'intrinseca mutevolezza del fenomeno climatico, la direttiva impone un approccio dinamico, riservando di valutare periodicamente, e ove necessario, la modifica di descrizioni di condotte illecite e l'introduzione di nuove fattispecie non espressamente previste nell'ambito di applicazione della stessa.

Quanto al percorso di attuazione all'interno dell'ordinamento domestico, con l'**articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025** (recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024") il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della direttiva, nei termini di cui all'articolo 31, comma 1 della legge n. 234 del 2012 - e dunque **entro il 21 gennaio 2026** -, tramite decreti legislativi, specificando i principi ed i criteri guida da rispettare nell'emanazione di tali decreti.

La legge-delega dispone di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, anche per le persone giuridiche; di apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti; di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva.

Con l'intervento normativo di attuazione si intende, dunque, migliorare l'applicazione del diritto ambientale dell'UE, rafforzando la prevenzione e la lotta contro i crimini ambientali.

L'attrazione nell'orbita della legge penale, peraltro, ha fatto emergere la necessità di modificare e introdurre una serie di reati ambientali. Fra le nuove fattispecie di reato, si segnalano: il commercio dei prodotti inquinanti, la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive e la produzione e il commercio di gas a effetto serra.

Sul piano tecnico, e sempre in via generale, va rilevato che le fattispecie di reato sono costruite secondo un criterio di interpolazione di norme già esistenti e di nuova creazione, al fine di raccogliere entro le previsioni della legge i vincoli discendenti dallo strumento euro-unitario.

Considerando nel loro complesso le prescrizioni dell'art. 3 della Direttiva, emerge l'imposizione agli Stati membri di una tipologia minima e inderogabile di reato ambientale, suddivisa in due categorie principali. La prima comprende i reati causalmente orientati con evento di danno o di pericolo - ossia condotte che violano norme preventive e determinano un danno o pericolo rilevante per l'ambiente o la salute delle persone -; la seconda categoria riguarda i reati di pericolo astratto-presunto, che

puniscono l'inosservanza di specifiche discipline comunitarie anche in assenza di un evento dannoso concreto, purché il pericolo o il pregiudizio non siano irrilevanti.

L'impatto di tali previsioni sugli eco-delitti italiani si manifesta in particolare nella sovrapposizione tra le fattispecie previste dalla Direttiva e quelle già contemplate dal nostro codice penale¹, sebbene con una prospettiva più antropocentrica e una graduazione della gravità in base al soggetto leso (ambiente o persone fisiche). Le disposizioni italiane, come gli artt. 452-*bis* e ss., risultano già idonee a recepire le condotte descritte dalla Direttiva, grazie all'ampiezza dell'espressione "cagionare" danno o pericolo.

Si è pertanto proceduto a chiarire, con una norma definitoria, che la nozione di "abusivamente" comprende anche la violazione delle fonti comunitarie elencate dalla Direttiva, così da garantire coerenza e chiarezza interpretativa nel sistema penale ambientale.

L'intervento, altresì, incide significativamente sulle regole del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in particolare per quanto attiene i criteri di determinazioni della sanzione pecuniaria, che si scostano da quelli vigenti in via generale.

Lo schema si compone di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli, che di seguito verranno illustrati.

Il titolo I (Oggetto e definizioni) si compone di due articoli.

L'**articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto delegato, stabilendo che lo stesso attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L'**articolo 2 (Definizioni)** introduce il quadro delle definizioni, funzionale alla uniforme applicazione della disciplina unionale, recependo le definizioni di cui all'articolo 2 della Direttiva. Vengono definiti, in particolare: l'«*habitat all'interno di un sito protetto*» quale *habitat* di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE², o *habitat* naturale o *habitat* di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE³ o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE; «*l'ecosistema*», quale complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di *habitat*, *habitat* di specie e popolazioni di specie. La scelta del delegato quanto all'ecosistema è stata dettata dall'esigenza di conferire dignità definitoria ad un concetto presente nell'ordinamento sin dalla Costituzione -cfr. art. 9, comma 3: «(la Repubblica) *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche*

¹ Nonché con le disposizioni del Testo Unico Ambiente, di cui al D. Lgs. 152 del 2006

² Direttiva 2009/147/CE (che ha sostituito direttiva uccelli 79/409/CEE), recepita con legge n. 157 dell'11.02.1992 (mod., da ultimo, con L. n. 101/2024).

³ L'art. 3 della direttiva 92/43 CEE (direttiva habitat) recepita con d.p.r. n. 357/1997 (come modificato e integrato da d.p.r. n. 120/2003) contiene definizione di habitat naturali e habitat naturali di interesse comunitario

nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» - e ricorrente in numerose normative di settore (ecosistemi locali, naturali, vulnerabili, terrestri, marino, forestale, agro-forestale, vallivo, fluviale, lacuale, lagunare, agricolo, boschivo, costiero, ambientale, di montagna, artico, acquatico, digitale, turistico, del Ministero della salute, dati sanitari, etc.), nonché, da ultimo, nella legge n. 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale [art. 5, comma 1, lettera b): «Lo Stato e le altre autorità pubbliche: b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;»] e nella legge n. 131 del 2025 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane).

La definizione introdotta è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto, dal momento che la stessa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che “...il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento, nei termini dianzi specificati, dell'ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» (Sez. 3, n. 3147 del 4/2/1993, PM. in proc. De Lieto, Rv. 19363801) o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa. Alla luce di tali considerazioni risulta, conseguentemente, del tutto irrilevante il fatto che le olturie non siano individuate tra le specie in via di estinzione”⁴.

Il titolo II (Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale) si compone di cinque articoli.

L'articolo 3 (Modifiche al codice penale) del decreto delegato al **comma 1** dà attuazione agli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva, nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge delega, introducendo modifiche al libro II del codice penale, al titolo VI-bis.

Esso interviene in primo luogo sull'articolo 452-bis, riformulato alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, lett. a), c), d), e), f), i), j), k), l), m), q) ed r) della direttiva; inserisce dunque l'art. 452-bis.1 (“*Commercio di prodotti inquinanti*”), in attuazione dell'art. 3, paragrafo 2, lett. b) della Direttiva e, conseguentemente, inasprisce la pena prevista dall'art. 452-ter in caso di lesioni gravissime o morte, in ragione dei minimi sanzionatori stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2, lett. a) della direttiva. Quindi introduce gli artt. 452-quinquiesdecies (nozione di abusività) e ulteriori circostanze aggravanti all'art. 452-sexiesdecies.

In ragione dell'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 452-bis.1, si è provveduto a modificare sia l'articolo 32-quater che l'articolo 240-bis del codice penale, includendo, in entrambe le disposizioni, il reato di nuovo conio tra quelli per i quali è prevista sia la

⁴ Cfr. Cass. Sez. III sent. n. 18934 del 18 aprile 2017

pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (**articolo 3, comma 1, lettera a**) che la confisca in casi particolari (**articolo 3, comma 1, lettera b**). Si è attuata l'opzione di mantenere la disposizione dell'articolo 452-bis, reato a forma libera, posto che l'espressione 'cagiona' da un lato è già in grado di includere le condotte elencate nella Direttiva, dall'altro è addirittura più ampia, e risponde al principio enucleato nel Considerando n. 9, secondo cui "gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale".

Dunque, la nuova formulazione dell'art. 452-bis risponde all'esigenza di prevedere una fattispecie base di inquinamento ambientale che incrimina la commissione di condotte ad ampio spettro (scarico, immissione ed emissione), realizzate in forma illecita, che cagionino un danno o un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone o un danno rilevante o un pericolo di danno rilevante per la qualità dei corpi recettori (aria, acqua, suolo), per un ecosistema o per la flora o la fauna, cui si aggiunge anche espressamente quale oggetto di tutela l'*habitat* (**articolo 3, comma 1, lettera c**), **numero 1 del decreto delegato**).

All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 del decreto delegato si interviene quindi sul secondo comma dell'articolo 452-bis del codice penale (*Inquinamento ambientale*), estendendo l'aggravante ad effetto speciale alle ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli⁵. Nel caso in cui l'inquinamento di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (**nuovo terzo comma dell'articolo 452-bis, articolo 3, comma 1, lettera c) numero 3**).

All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, si interviene ancora sulla medesima norma del codice penale, disponendo che, dopo il nuovo terzo comma, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva, si aggiunga un quarto comma che prevede un aumento di pena per il caso in cui dai fatti di cui ai commi precedenti derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Vale appena la pena di osservare come la potente pretesa sanzionatoria della Direttiva, vincolante quanto all'inserimento di ben ventisette tipologie di condotte penalmente rilevanti (molte delle quali dettagliate a loro volta in una pluralità di modalità esecutive), è stata oggetto di un importante sforzo di sintesi del legislatore delegato, tenuto conto della necessità di preservare la presenza nell'ordinamento interno di un assetto sanzionatorio penale a tutela dell'ambiente robusto e consolidato, con una propria

⁵ La giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito che la compromissione e il deterioramento consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (cfr., Cass. Sez. III, sent. n. 17400 del 24 gennaio 2023, Rv. 284557 - 01)

sistematica, che si presentava decisamente idoneo ad offrire pieno riscontro alla richiesta di incriminazione.

Il prodotto di tale esercizio ha consentito, anche a mezzo della rimodulazione del secondo comma, di ricondurre ben diciassette richieste di incriminazione - condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della Direttiva - direttamente al reato di cui all'articolo 452-*bis* c.p.

Si tratta, in buona sostanza, di tipi di condotte aventi ad oggetto il trattamento, la commercializzazione o l'uso di sostanze a loro volta vietate da specifiche fonti comunitarie o comunque inosservanti delle modalità e dei limiti che quelle stesse fonti impongono. La struttura del reato di cui all'articolo 452-*bis* c.p. è risultata particolarmente adatta all'opera di recepimento, in quanto fattispecie a forma libera con evento di danno o di pericolo, incentrata sulla causazione di un danno (o di un pericolo) rilevante all'ambiente (alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla flora o alla fauna), ovvero di decesso o lesioni gravi (o del pericolo degli stessi).

All'articolo 3, comma 1, lettera d), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva, viene introdotto il nuovo **articolo 452-*bis*.1 del codice penale (*Commercio di prodotti inquinanti*)**. La disposizione prevede la medesima pena dell'articolo 452-*bis*, primo comma, per chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Si tratta di un reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento, che richiede che il pericolo (comune) generato dall'immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio - consistente nello scarico, nell'emissione o nell'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque - dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della

vita o dell'incolumità di una o più persone.

All'articolo 3, comma 1, lettera e), in attuazione della disposizione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c) e d), della Direttiva, **all'articolo 452-ter** del codice penale si è intervenuti modificando il trattamento sanzionatorio, aumentando il minimo edittale da nove anni ad undici anni di reclusione e il massimo da dieci anni a dodici anni di reclusione, in coerenza con l'introduzione dell'aggravante dell'esposizione al pericolo per la vita o l'incolumità personale prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 452-bis.

All'articolo 3, comma 1, lettera f), si inserisce una disposizione definitoria (**art. 452-quinquiesdecies**) della nozione di abusività, stabilendo che, agli effetti della legge penale (e quindi anche agli effetti delle norme incriminatrici extracodicistiche), il termine abusivamente si intenda riferito anche alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Si intende in tal modo assicurare il rispetto della previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva, per come chiarito dal Considerando 9, secondo cui l'illiceità della condotta si configura quando viene violato un atto legislativo unionale che contribuisce al conseguimento di uno degli obiettivi della politica eurounitaria in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, oppure un provvedimento normativo nazionale, o ancora una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione a un atto legislativo unionale volto al perseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE. La direttiva precisa, inoltre, che in tutti i casi la condotta si considera illecita se posta in essere a seguito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro ottenuta in modo fraudolento o mediante un atto corruttivo, estorsivo o coercitivo, o nell'ipotesi in cui l'autorizzazione violi palesemente i requisiti normativi sostanziali.

La Direttiva pertanto riunisce sotto il concetto di "condotta illecita" tutte le situazioni anti-giuridiche su cui "innestare" le condotte cagionanti danno o pericolo per l'ambiente e/o per le persone, allo scopo (come osservato in dottrina) di fissare la soglia di c.d. rischio consentito oltre cui l'aggressione all'ambiente non è più tollerabile e diventa perciò meritevole di pena, utilizzando una categoria (quella dell'illiceità) non pienamente sovrapponibile a quella dell'abusività presente nell'ordinamento interno, e per di più analiticamente riempita di contenuto con riferimento ad una pluralità di situazioni anti-giuridiche.

Da qui la necessità della definizione enucleata nella norma di nuovo conio.

Essa si giova dell'elaborazione giurisprudenziale, innanzitutto, in materia di inquinamento ambientale, rispetto alla quale la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *"la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale...comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla*

tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative” (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 28732 del 27 aprile 2018, Rv. 273565 - 01, in fattispecie relativa alla captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violazione dell’art. 17 R.D. n. 1775 del 1933). Nella norma definitoria riecheggiano poi gli approdi giurisprudenziali in tema di macroscopica illegittimità dell’atto autorizzatorio, in linea con l’inciso della Direttiva secondo cui l’illegittimità amministrativa sindacabile in sede penale è solo ed esclusivamente quella attinente “i requisiti sostanziali” dell’autorizzazione, delimitandosi così il confine della proporzionalità e dell’utilità di tale sindacato a quei soli aspetti che hanno attinenza con i caratteri offensivi della condotta autorizzata.

All’articolo 3, comma 1, ancora nella lettera f), in attuazione della disposizione dell’articolo 8, della Direttiva in tema di circostanze aggravanti, si prevede, tramite l’inserimento dell’**articolo 452-sexiesdecies** del codice penale, che per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, in ragione del maggior disvalore della condotta.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare come la novità nella Direttiva sia costituita dal tentativo di superare i profili di vaghezza che connotavano la nozione di danno sostanziale alla qualità delle matrici ambientali, all’ecosistema o alla flora o alla fauna, richiedendo ora (cfr. articolo 3, paragrafo 6, della Direttiva) un danno rilevante per quanto riguarda le condotte di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a e), f), punto ii), da j), a m) e r), della Direttiva medesima. Per la determinazione di detta danno si prevedono veri e propri indicatori di rilevanza.

Pertanto, nel valutare se una delle condotte suindicate possa provocare danni alla qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo, o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla flora o alla fauna, l’interprete dovrà tener conto di uno o più indicatori sintomatici della pericolosità delle condotte medesime, di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della Direttiva, i quali costituiscono degli *alert* di un possibile danno rilevante per l’ambiente: le condizioni originarie dell’ambiente colpito; la durata del danno (lunga, media o breve); la portata del danno; la reversibilità del danno.

La particolare modalità di descrizione del fatto tipico utilizzata dal legislatore europeo è caratterizzata, come evidenziato dalla miglior dottrina, dall’impiego di indici normativi descrittivi/specificativi di uno o più elementi della fattispecie, i quali però non assumono il ruolo di requisiti costitutivi della fattispecie stessa, bensì operano quali elementi ibridi di tipo interpretativo/probatorio; sicché, il legislatore delegato ha effettuato l’opzione negativa in ordine al richiamo di tali criteri ermeneutici in una norma di nuova introduzione, prediligendone l’esplicazione in sede illustrativa.

In analoga situazione si è venuto a trovare il legislatore delegato nell’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 7, della Direttiva (“*Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si debba tenere*

conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi: a) la condotta riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l'ambiente o per la salute umana, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività pertinente; c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.”).

Si è deciso di effettuare la medesima scelta, trovandosi anche in tal caso in presenza di indicatori sintomatici della pericolosità delle condotte punite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a e), f ii), da i) a m) e r); pertanto, nel valutare se una di tali condotte possa provocare danni alla qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo, o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla flora o alla fauna, terrà conto l'autorità giudiziaria, se del caso, di uno o più degli elementi situazionali indicati.

Infine, in termini di armonizzazione, si è provveduto all'abrogazione dell'articolo 733-bis (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), ora ricompreso nella nuova formulazione dell'articolo 452-bis, per dare attuazione altresì alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera q) della Direttiva.

È appena il caso di osservare come la Direttiva abbia fornito indicazioni chiare anche riguardo il concetto di “quantità trascurabile”, rispetto alla quale il legislatore delegato, pur non intervenendo con introduzione di nuove fattispecie, si è confrontato con il tema già presente nell'ordinamento in relazione all'articolo 727-bis del codice penale.

Infatti, l'articolo 3, paragrafo 8 della Direttiva stabilisce che “*Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti: a) il numero di elementi interessati; b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione; d) il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo*”. Tali elementi, pur in assenza di nuove incriminazioni, possono essere tenuti in considerazione dall'interprete quali indicatori sintomatici della pericolosità di condotte già presenti nell'ordinamento, individuate mediante riferimento alla quantità non trascurabile.

Con **gli articoli 4 e 5** del decreto delegato si introducono nuove fattispecie di reato, richiamando **per la prima ipotesi** le sanzioni previste all'art. 452-bis relativamente alle condotte specificamente tipizzate e richiamate nella Direttiva.

All'articolo 4 (*Produzione e commercio di sostanze ozono lesive*), in attuazione della disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera s) della Direttiva e dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 91 del 2025, si punisce - richiamando il trattamento sanzionatorio dell'articolo 452-bis - chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE)

2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Parimenti, è punita la condotta di chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Anche in tal caso, se taluno dei fatti sopra indicati è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite.

All'articolo 5 (*Produzione e commercio di gas a effetto serra*), in attuazione della disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera t) della Direttiva e dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 91 del 2025, si punisce chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa prodotti, apparecchiature e loro parti, o mette in funzione tali prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La disposizione sanzionatoria si rende necessaria, in attuazione della Direttiva europea, posto che il DPR 16 novembre 2018, n. 146, recante Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, non contiene disposizioni sanzionatorie.

L'articolo 6 (*Disposizioni applicabili*), al comma 1, nell'estendere a tutti i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* dello stesso codice assicura uniformità nel trattamento sanzionatorio dei crimini ambientali, globalmente apprezzato, dando attuazione ad un duplice criterio di delega:

- 1) alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge delega, in relazione all'articolo 10 della Direttiva in tema di confisca, quanto all'articolo 452-*undecies* del codice penale;
- 2) alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge delega, nonché all'articolo 9 della Direttiva in tema di circostanze attenuanti, quanto agli articoli 452-*decies* e 452-*duodecies* del codice penale (ravvedimento operoso e ripristino dello stato dei luoghi).

L'articolo 7 (*Pubblicazione della sentenza di condanna*) prevede, **al comma 1**, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale per le condanne per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e per i reati di nuova introduzione. Si tratta di una pena accessoria già prevista nell'ordinamento, che trova estensione con il decreto delegato ai reati di nuovo conio.

Il comma 2 aggiunge la garanzia della pubblicazione dei dati personali della persona condannata solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Il titolo III (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*) si compone di un solo articolo.

L'articolo 8, dall'omonima rubrica, recepisce le indicazioni degli articoli 6 e 7 della Direttiva europea, attuando in tal modo anche la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge delega.

Lo schema di decreto legislativo interviene così anche sul sistema della responsabilità da reato dell'ente: da un lato allargando il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità, al fine di consegnare un novero di illeciti tendenzialmente completo; dall'altro congegnando gli opportuni interventi sulla disciplina delle sanzioni.

Utile per la corretta verifica delle concordanze tra lo strumento euro-unitario e il decreto legislativo di attuazione, è l'osservazione che il legislatore delegato è stato chiamato ad intervenire su un compendio normativo, qual è quello del decreto legislativo n. 231 del 2001, già indirizzato, per le scelte originarie del legislatore e per altre successive, a raccogliere il nucleo essenziale degli *input*, di matrice europea, relativi alla prevenzione e al contrasto del crimine ambientale corporate.

Può rilevarsi, con carattere di sintesi, che, già allo stato della legislazione vigente: a) l'ordinamento italiano, in virtù della previsione di cui all'articolo 25-*undecies* («*Reati ambientali*»), autorizza l'ascrizione all'ente della responsabilità in relazione all'illecito dipendente da un ampio novero di reati ambientali, sia di quelli previsti dal codice penale, sia di quelli contemplati dalle legislazioni complementari; b) la strutturazione della fattispecie di responsabilità, che dà risalto al difetto di organizzazione in rapporto al reato, consente di valorizzare gli sforzi preventivi posti in essere dal soggetto collettivo, intercettando così una delle logiche di fondo della direttiva, che vede nella responsabilizzazione del soggetto imprenditoriale uno dei suoi assi portanti; c) l'articolazione del sistema sanzionatorio consente che esso liberi spinte assai rigorose ma anche sollievi punitivi a fronte di comportamenti di riorganizzazione e riparatori post-factum, in termini che è possibile ritrovare nelle indicazioni dello strumento euro-unitario in corso di attuazione.

È il caso, infine, di rilevare che il legislatore delegato, relativamente alle “sanzioni nei confronti delle persone giuridiche” ha ritenuto di conservare l'attuale sistema per quote, introducendo mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori, senza, invece, accedere alla proposta europea di determinare la sanzione mediante il riferimento a due distinte percentuali del fatturato mondiale dell'ente o, in alternativa, mediante l'indicazione di una pena pecuniaria fissa, peraltro estremamente alta.

L'opzione praticata dal delegato, e qui illustrata, è parsa, infatti, più adatta all'evoluzione dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che (per il novero dei reati inclusi) contiene ormai un arco di gravità estremamente ampio e quindi maggiormente congeniale all'esigenza prevalente, di matrice costituzionale ed europea, di garantire un pieno rispetto del principio di proporzionalità, anche tenendo conto del

carico complessivo che può determinarsi, in applicazione delle regole generali, per l'applicazione anche delle altre severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore.

Detta scelta, inoltre, sembra poter più scorrevolmente aderire alla realtà media delle imprese coinvolte nei procedimenti penali o para-penali (quindi con applicazione delle regole di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001), ponendo così la scelta normativa in una posizione di maggiore favore anche dal punto di vista dei principi di effettività e dissuasività; infine, scongiura criticità applicative che potrebbero sorgere dalla esigenza, nei procedimenti pendenti, di rideterminare - secondo un diverso sistema - la sanzione pecuniaria da applicare all'ente.

Il titolo IV (Altre disposizioni) si compone di quattro articoli.

L'articolo 9 (*Raccolta e trasmissione dei dati statistici*) dà attuazione all'articolo 22 della Direttiva nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge delega, e individua, **al comma 1**, nel Ministero della giustizia l'organo tenuto al rinvio annuale alla Commissione europea dei dati statistici precisati nella disposizione relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di nuova introduzione di cui allo schema di decreto. I dati statistici di interesse vengono individuati in quelli significativi ed idonei a monitorare l'efficacia delle misure di contrasto alla criminalità ambientale, vale a dire: numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione; numero delle persone fisiche nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale o nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; numero degli enti nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; tipologia e ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

Al **comma 2**, viene previsto che lo stesso Ministero della giustizia pubblici, con cadenza triennale, gli stessi dati statistici in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo altresì all'aggiornamento periodico.

L'articolo 10 (*Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale*) dà attuazione all'articolo 19 della Direttiva nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge delega, introducendo il meccanismo di coordinamento e cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti in relazione ai crimini ambientali.

Al **comma 1** si prevede, al fine di assicurare i più efficaci e tempestivi coordinamento e cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, l'istituzione presso la Procura generale presso la Corte di cassazione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. Di tale Sistema fanno parte: il Procuratore generale presso la Corte di

cassazione e il suo delegato; i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati; il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

Al **comma 2** si attribuisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il compito di responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento, nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, al fine di rendere operativo la responsabilità di tale funzionamento, nonché l'obbligo di convocare le relative riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema, all'evidente finalità di massimizzare il coordinamento e non disperdere alcuna esperienza utile. A seguito delle osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stata inserita la previsione circa il fatto che per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettino ai componenti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Al **comma 3** si procede ad un'elencazione dettagliata delle attività affidate al Sistema di coordinamento; in particolare, si prevede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti e d'intesa con le stesse, provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative e a curare l'aggiornamento con cadenza almeno biennale delle medesime.

Al **comma 4**, inserito a seguito delle citate osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, si stabilisce che alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provveda nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 (*Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali*) dà attuazione all'articolo 21 della Direttiva nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge delega e prevede, al **comma 1**, che entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabori e pubblichi la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

I **commi 2 e 3** descrivono il contenuto della Strategia nazionale di contrasto: essa individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini, prevedendosi che la Strategia comprenda almeno:

- a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
- b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

Il **comma 4** prevede la revisione e l'aggiornamento ogni tre anni, entro il 21 maggio, della Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

L'articolo 12 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (entrambe recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

La direttiva ha la finalità di implementare il livello di tutela dell'ambiente, comprendendo i suoi elementi fondamentali, quali aria, acqua, suolo nonché gli ecosistemi, la fauna e la flora e promuovendo la qualità ambientale in tutte le sue forme.

Lo strumento comunitario include nuove categorie di reati basate su violazioni più gravi della normativa europea, e per rafforzare l'effetto deterrente, implementa l'impianto sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive, affiancando il diritto penale a quello amministrativo per una migliore tutela dei diritti fondamentali.

Infine, ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano l'introduzione di circostanze aggravanti e attenuanti e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

Lo schema di decreto si compone di **12 articoli**, suddivisi in quattro Titoli, che vengono qui di seguito esaminati soprattutto sotto il profilo degli aspetti economico-finanziari.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto delegato, stabilendo che lo stesso attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

La norma ha natura ordinamentale.

L'**articolo 2** introduce alcune definizioni, funzionali alla uniforme applicazione della disciplina comunitaria in merito all' "habitat all'interno di un sito protetto" e di "ecosistema".

La disposizione normativa ha carattere definitorio. La sua finalità è propedeutica a fornire una uniforme applicazione della disciplina comunitaria, recependo le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva.

Dal punto di vista finanziario non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** apporta modifiche al titolo VI-bis del Codice penale, ovvero ai delitti contro l'ambiente. Le modifiche più rilevanti riguardano l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e la riformulazione e rimodulazione di numerosi articoli del Codice penale.

Alla lettera a) l'articolo 32-*quater* attua un coordinamento normativo in materia di pena accessoria alla sentenza di condanna con l'inserimento dell'introducendo articolo 452-bis.1;

Alla lettera b) l'articolo 240-bis attua un coordinamento normativo in materia di confisca allargata estesa anche all'introducendo articolo 452-bis.1;

Alla lettera c), numeri 1), 2) e 3) l'art. 452-bis viene modificato al comma 1, con l'aggiunta delle parole "di un habitat" dopo le parole "di un ecosistema", e con la previsione al comma 2, di una serie di circostanze aggravanti a effetto speciale, qualora l'inquinamento è prodotto, alternativamente, in un'area sottoposta a particolari vincoli (paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici), o in danno di specie animali vegetali protette o di un ecosistema di dimensioni notevoli, e infine quando l'inquinamento di un habitat si verifica all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai particolari vincoli summenzionati;



Con la lettera d) s'introduce l'art. 452-*bis*.1, rubricato "Commercio di prodotti inquinanti", con il quale si punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o comunque mette in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni, cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua o dell'aria, o di porzioni estese o significative di suolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il suddetto delitto prevede, inoltre, come circostanza aggravante comune, l'insorgenza di un pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone un pericolo per gli elementi naturali dell'acqua, del suolo, dell'aria, per flora, fauna o per un ecosistema. Inoltre, si prevede come circostanza aggravante ad effetto speciale, quando alternativamente l'inquinamento è prodotto o in un'area sottoposto a particolare vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico) oppure quando il danno prodotto interessi specie animali o vegetali protette o un ecosistema di dimensioni notevoli o abbia, su quest'ultimo un effetto durevole.

Alla lettera e) si apportano modifiche all'articolo 452-*ter* estendendo l'ipotesi criminosa ivi prevista come conseguenza delle condotte di cui all'articolo 452-*bis*.1 oltre che dell'articolo 452-*bis* e aumentando la pena prevista per le lesioni gravissime e per la morte conseguenti ai reati.

Con la lettera f) s'introducono gli articoli 452-*quinqüesdecies* e 452-*sexiesdecies* con i quali vengono rispettivamente sanzionate condotte abusive compiute in danno dell'ambiente e previste le circostanze aggravanti per tali reati con l'aumento delle rispettive sanzioni.

Con la lettera g) viene abrogato l'art. 733-*bis*, in modo tale da armonizzare la disciplina codicistica alle nuove disposizioni introdotte con lo schema di decreto di recepimento della direttiva europea.

Le disposizioni innovative introdotte dal presente articolo comportano una importante modifica delle disposizioni codicistiche interne, le quali recepiscono le pretese sanzionatorie della direttiva, sia dettagliando le modalità esecutive delle nuove condotte incriminatrici, sia fornendo le opportune definizioni per una corretta interpretazione della materia,

L'introduzione delle nuove fattispecie di reato e i conseguenti adeguamenti normativi alle disposizioni codicistiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli **articoli 4 e 5** del decreto delegato introducono ulteriori nuove fattispecie di reato.

Con l'**articolo 4**, viene introdotto il reato di *Produzione e commercio di sostanze ozono lesive*, con il quale si punisce - richiamando il trattamento sanzionatorio dell'articolo 452-*bis* c.p. - chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Parimenti, è punita la condotta di chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Anche in tal caso, se taluno dei fatti sopra indicati è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite.

L'**articolo 5** introduce il reato di *Produzione e commercio di gas a effetto serra*, con il quale, al primo comma, punisce chiunque abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'art. 2 lett. a) del Regolamento UE 2024/573, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono fluorurati a effetto serra



il cui funzionamento dipende da tali gas. La sanzione prevista è la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a 150.000. Si prevede, inoltre, che chiunque abusivamente immette sul mercato o usa o rilascia le sostanze di cui al primo comma, venga punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

Le disposizioni normative sin qui esaminate, che danno attuazione rispettivamente alle lettere p), s) e t) del paragrafo 2 - articolo 3 della direttiva comunitaria, introducono nuove fattispecie incriminatrici. Dal punto di vista finanziario, le disposizioni sono di natura precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** stabilisce quali siano le disposizioni del codice penale che sono applicabili alla tipologia di reati descritti al Titolo II del presente provvedimento, estendendo alle citate fattispecie le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. così assicurando a tali reati lo stesso trattamento sanzionatorio già previsto per i crimini ambientali nonché conformandosi alle disposizioni della legge delega (art. 9 lettere a) e c). In particolare, anche alle ipotesi illecite previste in tale titolo del provvedimento si estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, ivi compresa la previsione della confisca per equivalente nonché il regime del ravvedimento operoso e del ripristino dello stato dei luoghi a seguito della sentenza di condanna.

Le disposizioni ivi previste equiparano la disciplina di tutti i reati ambientali, uniformando il trattamento sanzionatorio ed accessorio alla irrogazione della condanna e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti connessi si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** prevede che la condanna per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale. Al **comma 2** è precisato che i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che agli adempimenti relativi alla pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nei casi previsti dal presente articolo, l'amministrazione della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'ambito del Titolo III «*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*» l'**articolo 8** recepisce le indicazioni degli articoli 6 e 7 della direttiva europea, con un intervento sulla responsabilità da reato dell'ente - in ottica di ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità, alla luce delle modifiche apportate dagli articoli precedenti - nonché sulla disciplina delle sanzioni. In particolare, l'intervento sull'articolo 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 in tema di «*Reati ambientali*» delle persone giuridiche, conservando l'attuale sistema sanzionatorio per quote, introduce mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto del carico punitivo complessivo che può determinarsi in applicazione delle regole generali, per l'applicazione anche delle altre severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore.

Dal punto di vista finanziario, la presente disposizione, che prevede un globale inasprimento delle sanzioni pecuniarie per responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati ambientali, in attuazione della previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge



delega, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica in termini di maggiori entrate, allo stato, non quantificabili.

In linea più generale, si evidenzia che l'assetto sanzionatorio complessivo delle disposizioni incriminatrici di nuova introduzione contenute negli articoli che precedono, appare in linea con i principi che regolano i rapporti tra sanzioni penali ed amministrative. Si tratta infatti di fattispecie già sul piano astratto non esattamente coincidenti nei loro elementi costitutivi, che perseguono finalità differenti da quelle proprie dell'apparato sanzionatorio amministrativo che risulta pertanto ad esse complementare. In tal modo appaiono rispettati i criteri di proporzionalità e necessità richiesti dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per valutare il rapporto tra i due procedimenti, rimanendo una questione di fatto affidata all'autorità giudiziaria la valutazione circa la sussistenza o meno di un bis in idem (in tal senso, cfr. Cass. 45974 del 2024 che ha tenuto conto di Corte cost. n. 149 del 2022).

L'**articolo 9**, nell'ambito del Titolo IV «*Altre disposizioni*», disciplina le attività di raccolta e trasmissione dei dati statistici. Il **comma 1** assegna al Ministero della giustizia il compito di inviare ogni anno alla Commissione europea tutta una serie di dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto, in relazione al numero di reati iscritti, alle archiviazioni, al numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte e alle sanzioni comminate. Il **comma 2** prevede che il Ministero della giustizia pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Dal punto di vista finanziario la norma, finalizzata ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità competente per la raccolta dei dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto, per la conseguente trasmissione, con cadenza annuale, alla Commissione europea e per la pubblicazione in apposita sezione del proprio sito istituzionale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti saranno fronteggiati dall'amministrazione attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si evidenzia che, nell'ambito delle strutture dipartimentali del Ministero della giustizia, opera la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, quale Ufficio del sistema statistico nazionale (SISTAN), con i compiti previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989, compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria, la redazione del programma statistico nazionale (PSN) attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, gestendo rapporti con organismi europei e internazionali di settore. Tali attività saranno svolte anche attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione dei dati statistici del sito istituzionale del Ministero della giustizia, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

L'**articolo 10** istituisce il «Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale» presso la Procura generale presso la Corte di cassazione per assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, e ne disciplina il funzionamento.

Dell'organismo fanno parte:



- a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
- b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
- c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

In particolare, il **comma 2** prevede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3** assegna al PG presso la Cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1, il compito di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative e di orientamento del Sistema, volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che agli adempimenti derivanti dal funzionamento del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di natura istituzionale delle diverse autorità giudiziarie requirenti, potrà farsi fronte a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si specifica che l'attività di coordinamento non determina la costituzione di un nuovo organismo, ma il compimento di adempimenti finalizzati alla cooperazione tra diversi organi già esistenti, volti a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli. Ai componenti del Sistema di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Come espressamente previsto dal comma 4, infatti, alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11**, rubricato «Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali», dà attuazione all'articolo 21 della Direttiva nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge delega e prevede, al comma 1, che entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabori e pubblichi la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

I successivi commi descrivono il contenuto della Strategia nazionale di contrasto, individuando gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli,

Infine, il comma 4 prevede la revisione e l'aggiornamento ogni tre anni, entro il 21 maggio, della Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

La disposizione ha una finalità programmatica e chiarificatrice della strategia di contrasto ai crimini ambientali. Indica il Parlamento come l'organo deputato a elaborare tale Strategia entro il 21 maggio 2017, specificando come obiettivo quello di definire gli obiettivi, i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità coinvolte nella lotta contro tali tipi di reati, le modalità di



sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto nonché tutte le misure necessarie per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini. Dal punto di vista finanziario, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale compito rientra nell'attività istituzionale dell'organo parlamentare. Ai relativi adempimenti, quindi, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

L'**articolo 12**, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che *le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;

VISTO il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Oggetto e definizioni

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio,



dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

- a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
- b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II

Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale

ART. 3

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «452-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*.1,»;
 - b) all'articolo 240-*bis*, dopo le parole: «452-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*.1,»;
 - c) all'articolo 452-*bis*:
 - 1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
 - 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
 - 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
 - 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
 - 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;
 - 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
- Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;
- d) dopo l'articolo 452-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 452-*bis*.1



(Commercio di prodotti inquinanti)

Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

*«Art. 452-quinqüiesdecies
(Nozione di abusività)*

Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

*Art. 452-sexiesdecies
(Circostanze aggravanti)*

Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

- 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
- 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;



g) l'articolo 733-bis è abrogato.

ART. 4

(Produzione e commercio di sostanze ozono lesive)

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

ART. 5

(Produzione e commercio di gas a effetto serra)

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

ART. 6

(Disposizioni applicabili)

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* del codice penale.

ART. 7

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.



Titolo III
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ART. 8
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1.»;
- 2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Titolo IV
Altre disposizioni

ART. 9
(Raccolta e trasmissione dei dati statistici)

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:

- a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
- c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;

2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in



apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

ART. 10

(Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte:
 - a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
 - b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
 - c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. **Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.**
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.
4. **Alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.**

ART. 11

(Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali)

1. Entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabora e pubblica la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.
2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.
3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:
 - a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
 - b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati



ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

- c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;
- d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Parlamento procede a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

ART. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Direttiva: UE 2024/1203
Scadenza del recepimento: 21 gennaio 2026

Dettagli sul referente:
- European Commission
- Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia italiano

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento:
Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

TABELLA DI CONCORDANZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2024/1203

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Testo direttiva	Cons.	Impl.	Criteri delega	Disposizioni delegate	Disposizioni vigenti/note
Articolo 1 Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al	1, 2, 3, 4, 5	sì		ART. 1 Oggetto 1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».	



contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.							
Articolo 2 Definizioni		si				Articolo 2 Definizioni	
1. I termini utilizzati nella presente direttiva per descrivere le condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono interpretati, se del caso, conformemente alle definizioni contenute nella legislazione dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).		no					
2. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:		si				Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:	
a) «persona giuridica»: soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;	12	no					
b) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza	13	si				a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza	





comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;	13	si			b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;	
Articolo 3 Reati		si			Titolo II <i>Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale</i>	
1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscono reato qualora siano illecite. Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola: a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro,	9, 10, 23	si		LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettera f) (Modifiche al codice penale) Articolo 452-quinquiesdecies (Nozione di abusività) Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);	

che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a). Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.					3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:						
a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	15	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).		ART. 3, comma 1, lettere c) e e) (Modifiche al codice penale) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat , della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 635, c. 2, n. 3, c.p. Artt. 439 e 452 c.p. Art. 674 c.p. emissioni in atmosfera: art. 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006 scarichi acque reflue: art. 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rifiuti:



				specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi deterioramento, compromissione o la distruzione di un habitat la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata. Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima,	Parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006
--	--	--	--	---	---



b) l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	17, 14	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	la pena della reclusione da quattro a seve undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci dodici anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.	
				ART. 3, comma 1, lettera d) (Modifiche al codice penale) Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti) Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.	Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p.



c) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e:	14, 15			La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.	
i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 16 del decreto legislativo n. 133 del 2009





ii) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 14 del decreto legislativo n. 133 del 2009
iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 2 del decreto legislativo n. 69 del 2014
iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. da 3 a 7 del decreto legislativo n. 179 del 2021
v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 5 del decreto legislativo n. 186 del 2011
vi) è vietata a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p.
d) la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al	14, 15	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 3 e 5 del decreto legislativo n. 189 del 2021

regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	13	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (solo sanzioni amministrative)
e) la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	18, 14		LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		
f) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 256, comma 1, cpv., e comma 1-bis, cpv., del decreto legislativo n. 152 del 2006
i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p.
ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni.		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p.





gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;			comma 1, lettera a)			Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. Art. 256, comma 1, cpv., e comma 1- <i>bis</i> , lettera a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006
g) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;	18	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p. Art. 259 e 259- <i>ter</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006
h) il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;	19, 14	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 5 del decreto legislativo n. 99 del 2020
i) lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino;	8	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)		Art. 452- <i>bis</i> c.p. Art. 452- <i>ter</i> c.p. Art. 452- <i>quater</i> c.p. Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. Artt. 8 e 9, del decreto legislativo n. 202 del 2007
j) l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività	8, 14	si	LEGGE 13 giugno 2025, n.	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)		Art. 452- <i>bis</i> c.p. Art. 452- <i>ter</i> c.p.



pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;			91, articolo 9, comma 1, lettera a)		Art. 452- <i>quater</i> c.p. Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. Art. 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015 Art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (solo sanzioni amministrative)
k) la costruzione, l'esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	8, 14	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452- <i>bis</i> c.p. Art. 452- <i>ter</i> c.p. Art. 452- <i>quater</i> c.p. Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. Art. 32 del decreto legislativo n. 145 del 2015 (tutte violazioni formali)
l) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell'ambito di	13, 14	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452- <i>bis</i> c.p. Art. 452- <i>ter</i> c.p. Art. 452- <i>quater</i> c.p. Art. 452- <i>sexies</i> c.p. Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. Articoli da 205 a 214 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101



applicazione delle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	5, 6	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 632 c.p. Art. 137 del d. lgs. n. 152 del 2006 Art. 17 R.D. n. 1775 del 1933
m) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;	5, 6	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 544-bis c.p. Art. 544-ter c.p. Art. 727-bis c.p. Art. 30 della legge n. 157 del 1992 Artt. 1, 2, 3 della legge n. 150 del 1992
n) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e di uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;					

o) il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e l'importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell'allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;	5, 6	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 544-bis c.p. Art. 544-ter c.p. Art. 727-bis c.p.
p) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;	20	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).		Art. 6 del decreto legislativo n. 178 del 2014
q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell'allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all'interno di un sito protetto, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;	13	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettera c) ART. 3 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: <i>omissis</i> ... g) l'articolo 733-bis è abrogato.	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 30 della legge n. 394 del 1991
r) l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto,			LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9,		





l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell'Unione, se tali condotte violano:			comma 1, lettera a)		
i) le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure	13, 14, 15	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 25 del decreto legislativo n. 230 del 2017 (contravvenzioni e sanzioni amm.ve)
ii) una condizione di autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;	13, 14, 15	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 25 del decreto legislativo n. 230 del 2017 (contravvenzioni e sanzioni amm.ve)
s) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscela, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), o la produzione, l'immissione sul mercato,	5, 6	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 4 (Produzione e commercio di sostanze ozono lesive) 1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscela, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del	Artt. 3 e 6 della legge n. 549 del 1993 Artt. da 3 a 17 del decreto legislativo n. 108 del 2013 (alcune sono sanzioni amministrative)

l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;	5, 6	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. 3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.	
t) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.				ART. 5 (Produzione e commercio di gas a effetto serra) 1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000. 2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti,	



					apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.	
3. Gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano: a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.	21, 26	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p.
4. Gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii), e lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere quanto meno per grave negligenza.	9, 27	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		ART. 3, comma 1, lettere c), d) e e) ART. 4, comma 3 ART. 5, comma 3	Art. 452-bis c.p. Art. 452-bis.1 c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 452-sexies c.p. Art. 452-quaterdecies c.p. Art. 259 e 259-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
5. Oltre ai reati relativi alle condotte di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere ulteriori reati al fine di proteggere l'ambiente.	5, 6	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			





6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante per quanto riguarda le condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto ii), lettere da j), a m) e lettera r), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi: a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito; b) la durata del danno (lunga, media o breve); c) la portata del danno; d) la reversibilità del danno.	25	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		
7. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi: a) la condotta riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l'ambiente o per la salute umana, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere	15	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		



a) e b), o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività pertinente; c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.					
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti: a) il numero di elementi interessati; b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione; d) il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.	15	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		
Articolo 4 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo					
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente.	29	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		Art. 110 c.p. Art. 115 c.p. Art. 378 c.p. Art. 379 c.p. Art. 414 c.p.



2. Gli Stati membri provvedono affinché il tentativo di un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a m), e lettere o), p), r), s) e t), sia punibile penalmente.	29	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		Art. 56 c.p.
Articolo 5					
Sanzioni per le persone fisiche					
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c), d) e e) ART. 4 ART. 5 ART. 6	Art. 452-bis c.p. Art. 452-bis.1 c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 452-sexies c.p. Art. 452-quaterdecies c.p. Art. 259 e 259-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:					
a) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r), siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera e)	Art. 452-ter c.p. Art. 586 c.p.
b) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione;	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis, secondo comma, c.p. Art. 452-quater c.p.
c) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, qualora quest'ultimo faccia riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k) e lettera l), siano punibili con una pena massima di almeno	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c), d) e e)	Art. 452-ter c.p. Art. 452-bis.1 c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 589 c.p.



cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;					Artt. 256, comma 1, cpv., e comma 1-bis, cpv., comma 1-bis, lettera a), nn. 1 e 2, e 259-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
d) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettere p), s) e lettera t), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione;	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c), d) e e) ART. 4 ART. 5 ART. 6	Art. 452-bis c.p. Art. 452-bis.1 c.p. Art. 452-ter c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 452-sexies c.p. Art. 452-quaterdecies c.p. Art. 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006
e) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.	5, 6, 30	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e e)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 544-bis c.p. Art. 544-ter c.p. Art. 632 c.p. Art. 727-bis c.p.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere: a) l'obbligo di	30, 31, 32, 42, 43, 45, 47				
i) ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o	32, 42	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9,		Art. 452-duodecies c.p.

			comma 1, lettera a)			
ii) risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;	32, 43	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 185 c.p. Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006
b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all'ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato;	31	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 3, comma 1, lettere c) e d) ART. 4 ART. 5 ART. 6		Art. 452-bis c.p. Art. 452-bis.1 c.p. Art. 452-quinquies c.p. Art. 452-sexies c.p. Art. 727-bis c.p. Parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006
c) esclusioni dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;	31, 47	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 2-bis, comma 1, lettera f), e comma 2, del decreto-legge n. 116 del 2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 147 del 2025.
d) l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;	31, 45	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 32-bis c.p. Art. 2-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto-legge n. 116 del 2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 147 del 2025.
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;	31, 42	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 30 c.p. Art. 31 c.p. Art. 32-bis c.p. Art. 32-ter c.p. Art. 32-quater c.p. Art. 33 c.p. Art. 452-quaterdecies, terzo comma, c.p.



f) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;	31	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		Art. 2-bis, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 116 del 2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 147 del 2025. Art. 28 c.p. Art. 29 c.p. Art. 452-quaterdecies, terzo comma, c.p. Decreto legislativo n. 235 del 2012.
g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.	31, 44	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 7 Pubblicazione della sentenza di condanna. 1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale. 2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.	Art. 36 c.p.
Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:	da 33 a 38				

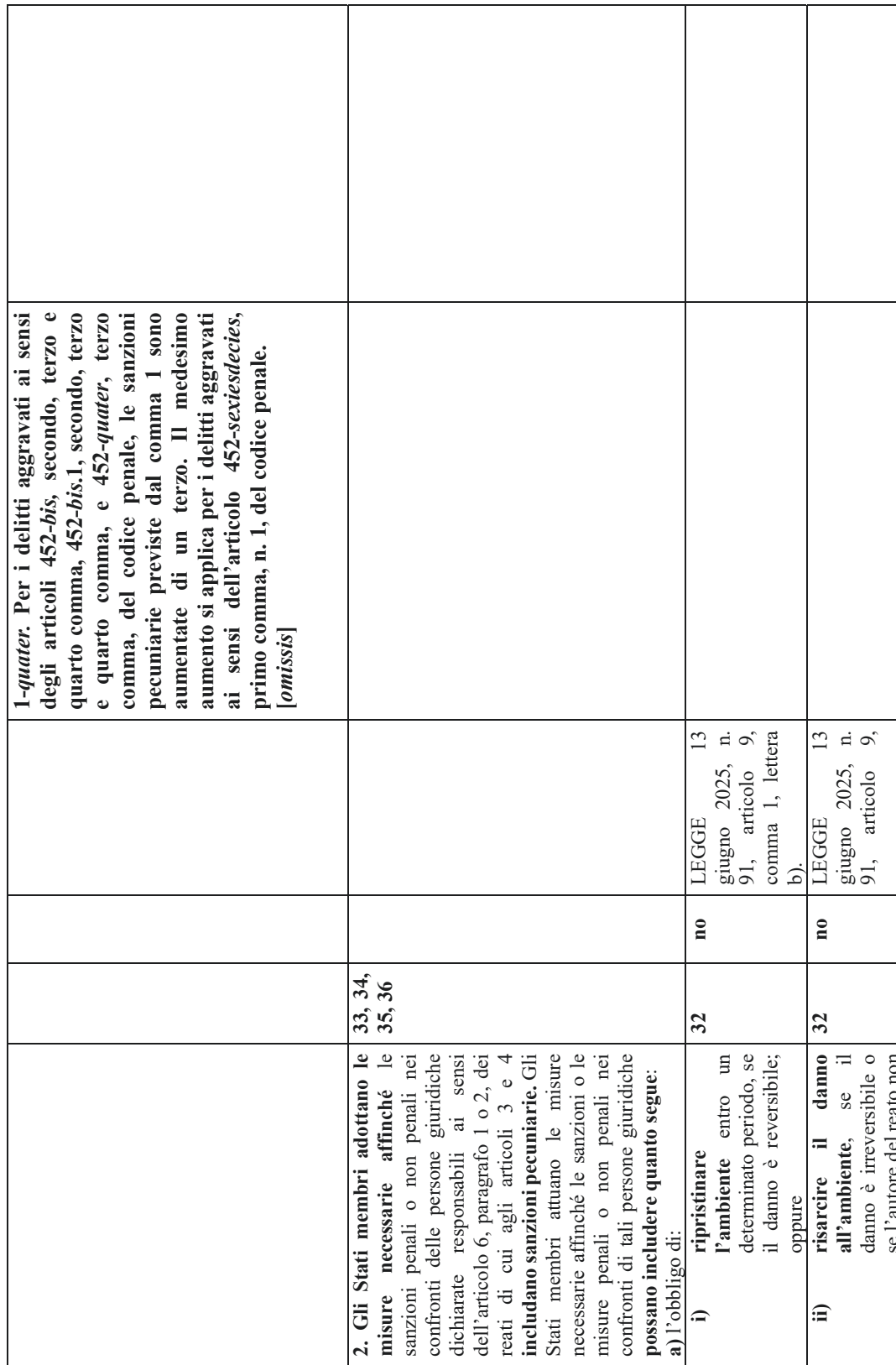




a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 5, del decreto legislativo n. 231 del 2001
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 5, del decreto legislativo n. 231 del 2001
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 5, del decreto legislativo n. 231 del 2001
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.	33	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 7, del decreto legislativo n. 231 del 2001
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono	38	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 8, del decreto legislativo n. 231 del 2001

complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.							
Articolo 7 Sanzioni per le persone giuridiche							
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.	33, 34, 35, 36, 37, 40, 41	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).				
			</				





è in grado di procedere a tale ripristino;			comma 1, lettera b).			
b) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;	31	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Artt. 9, commi 1 e 2, lettera d), 15, 16, del decreto legislativo n. 231 del 2001
c) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;	31	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 9, commi 1 e 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231 del 2001
d) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;	31	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 9, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;	31	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 9, commi 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001
f) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;	32	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 15, del decreto legislativo n. 231 del 2001
g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;	37	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 16, del decreto legislativo n. 231 del 2001
h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;	37	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).			Art. 16, del decreto legislativo n. 231 del 2001





i) l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;	53	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 12, del decreto legislativo n. 231 del 2001
j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.	44	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		Art. 18, del decreto legislativo n. 231 del 2001
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:	33	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		
a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t):					
il 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato	34	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9,		

commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o			comma 1, lettera b).		
ii) a un importo corrispondente a 40000 000 EUR.	34, 35	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).		
b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r):					
i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o	33, 34, 35	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).		
ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b).		
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata	34	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)		



adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.						
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 6 dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni o misure penali o non penali più severe di quelle applicabili ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.	37	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera b)	ART. 3, comma 1, lettera c)	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p.	
Articolo 8 Circostanze aggravanti						
Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:	30, 40, 41		LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			
a) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)		Art. 61, primo comma, n. 7, c.p. Art. 259-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006	
b) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;	28	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).		Art. 61-bis, primo comma, c.p. Art. 452-octies c.p.	



c) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;	28	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettera f) Art. 452- <i>sexiesdecies</i> c.p. (Circostanze aggravanti) Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.	Art. 61, primo comma, n.9, c.p.
d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;	28	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).		
e) l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole di quelli di cui all'articolo 3 o 4;		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).		Art. 99, secondo comma, n. 1, c.p.
f) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;	9	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).	ART. 3, comma 1, lettera f) Art. 452- <i>sexiesdecies</i> c.p. (Circostanze aggravanti) Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.	
g) l'autore del reato ha distrutto prove o		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9,		

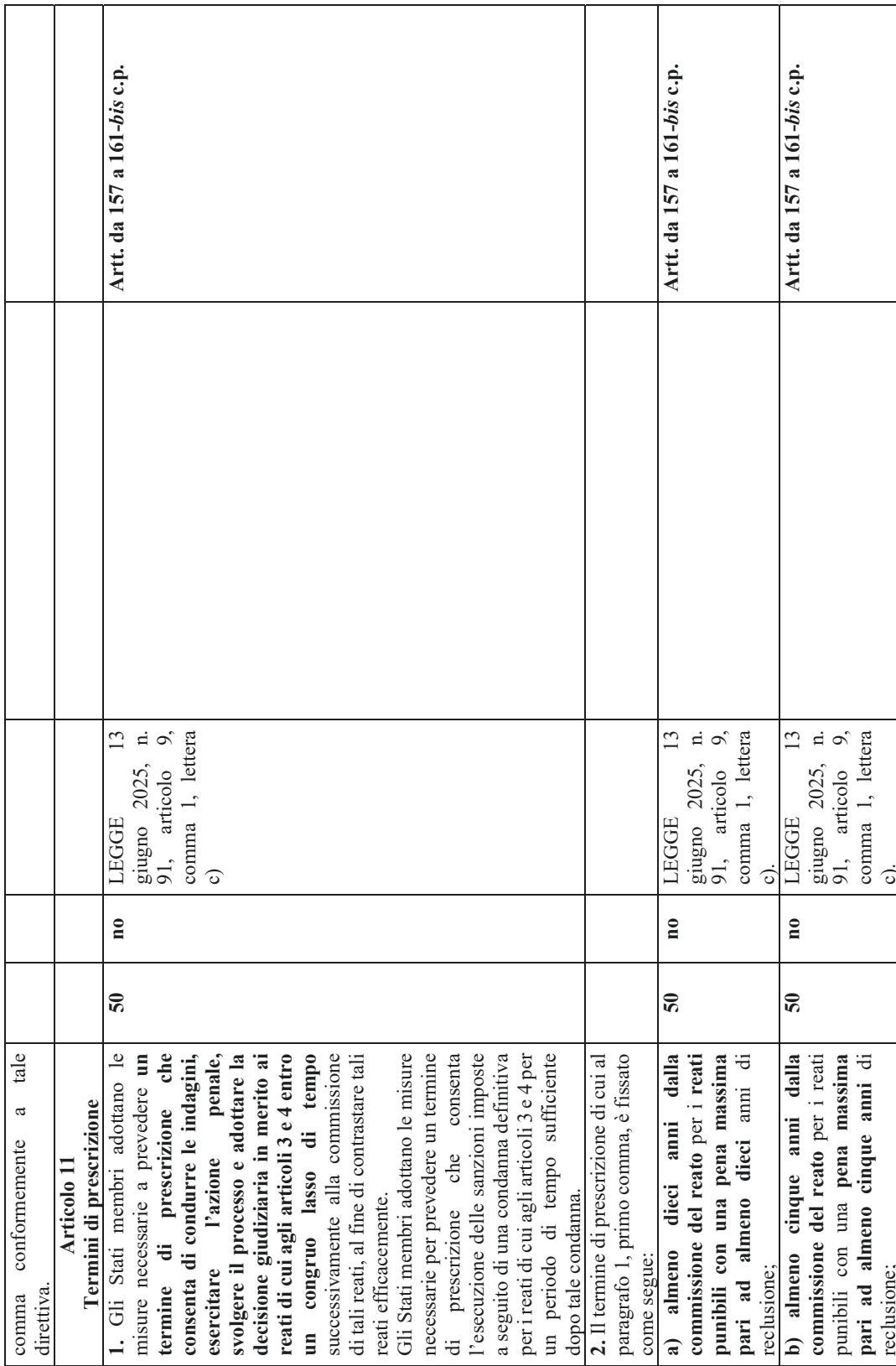


				comma 1, lettera a).			
minacciato i testimoni o i denunciati;			no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a).			
h) il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.	21, 26		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			Art. 452-novies c.p.
La circostanza aggravante di cui alla lettera a) del presente articolo non si applica al reato di cui all'articolo 3, paragrafo 3.	21			LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)			
Articolo 9 Circostanze attenuanti							
a) l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente,	41						
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:			si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91	ART. 6 (Disposizioni applicabili)		Art. 452-decies c.p. Art. 452-duodecies c.p.



se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio;			91, articolo 9, comma 1, lettera a).	1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452- <i>decies</i> , 452- <i>undecies</i> e 452- <i>duodecies</i> del codice penale.	Art. 62, primo comma, numero 6, primo periodo, ultima ipotesi e secondo periodo, c.p.
b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:	55				
i) identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 6 (Disposizioni applicabili) 1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452- <i>decies</i> , 452- <i>undecies</i> e 452- <i>duodecies</i> del codice penale.	Art. 452- <i>decies</i> c.p. Art. 452- <i>duodecies</i> c.p.
ii) acquisire elementi di prova.		si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera a)	ART. 6 (Disposizioni applicabili) 1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452- <i>decies</i> , 452- <i>undecies</i> e 452- <i>duodecies</i> del codice penale.	Art. 452- <i>decies</i> c.p. Art. 452- <i>duodecies</i> c.p.
Articolo 10 Congelamento e confisca					
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l'identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio adottano le misure di cui al primo	49	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c)	ART. 3, comma 1, lettera b) ART. 6 (Disposizioni applicabili) 1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452- <i>decies</i> , 452- <i>undecies</i> e 452- <i>duodecies</i> del codice penale.	Art. 240- <i>bis</i> c.p. Art. 452- <i>undecies</i> c.p. Art. 19, del decreto legislativo n. 231 del 2001 Art. 321, comma 2, c.p.p.





c) almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.	50	No	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
3. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue: a) almeno dieci anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:	50				
i) una pena detentiva superiore ai cinque anni; o alternativamente	50	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;	50	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
b) almeno cinque anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:	50				
i) una pena detentiva superiore a un anno; o alternativamente	50	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione; e	50	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
c) almeno tre anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:	50				



i) una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a cinque anni, purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. da 157 a 161-bis c.p.
Articolo 12 Giurisdizione					
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;	51	no			
b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Art. 6 c.p.
c) il danno, che è uno degli elementi costitutivi del reato, si è verificato sul proprio territorio; o		No	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. 4 e 6 c.p.
					Art. 6 c.p.



				comma 1, lettera c).		
d) l'autore del reato è un proprio cittadino.			No	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		Artt. 4 e 9 c.p.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:	51, 52		no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).		
a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;						
b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio						
c) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale; o						
d) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.						
Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (42), la questione è deferita a Eurojust.						



3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.						
Strumenti investigativi Articolo 13 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.	53	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera c).			
Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini Articolo 14 Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel	54, 55, 56	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f).			Art. 1, del decreto legislativo n. 24 del 2023





contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.							
Articolo 15 Pubblicazione di informazioni nell'interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato							
Gli Stati membri provvedono affinché le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva, e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile. In tali casi, gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull'avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati.	57, 58	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f).				
Articolo 16 Prevenzione							
Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di	59	no	LEGGE 13 giugno 2025, n.				

informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tali portatori di interessi.			91, articolo 9, comma 1, lettera f).			
Articolo 17 Risorse						
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al diritto nazionale.	60	No	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f).			
Articolo 18 Formazione						
Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli	61	no	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9,			Art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 26 del 2006



Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.				comma 1, lettera f).		
Articolo 19 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro						
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi: a) garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo; b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi, entro i	63, 64			LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera d).	ART. 10 (Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale) 1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte: a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;	



limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile; c) la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile; d) lo scambio di buone pratiche; e) fornire assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse. I meccanismi di cui al primo paragrafo possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.			b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati; c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. 4. Alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle	
--	--	--	--	--



						risorse umane disponibili a legislazione vigente.	
Articolo 20 Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell'Unione							
Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.	3, 13	no					Art. 9 del decreto legislativo n. 182 del 2023
						TITOLO IV Altre disposizioni	
Articolo 21 Strategia nazionale							
1. Gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale	65	si	LEGGE 13 giugno 2025, n.	Art. 11			



di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027. Gli Stati membri adottano misure per attuare la loro strategia nazionale senza indebito ritardo. La strategia nazionale affronta almeno gli aspetti seguenti: a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento; b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri; c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.			91, articolo 9, comma 1, lettera e).	Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali 1. Entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabora e pubblica la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. 2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini. 3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno: a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento; b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri; c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;	
--	--	--	---	--	--



					d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale. 4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Parlamento procede a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.					
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro strategia nazionale sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.										
Art. 22 Dati statistici 1. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.	66, 67, 68	si	LEGGE 13 giugno 2025, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera e).	ART. 9 (Raccolta e trasmissione dei dati statistici) 1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI- <i>bis</i> , del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto: a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;						



2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti: a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri; b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per il reato in questione;				c) numero delle persone fisiche: 1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale; 2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenze di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; d) numero degli enti: 1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate. 2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.	Direzione generale della giustizia penale



c) il numero di persone fisiche che sono: i) sottoposte ad azione penale; ii) condannate;					
d) il numero di persone giuridiche che: i) sono sottoposte ad azione penale; ii) o nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;					
e) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte.					
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.					
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel formato standard, di cui all'articolo 23.					
5. La Commissione pubblica almeno ogni tre anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la					



prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 23.							
Articolo 23 Competenze di esecuzione							
1. Entro il 21 maggio 2027, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato standard facilmente accessibile e comparabile per la trasmissione dei dati statistici di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	68						
2. Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene gli elementi seguenti: a) una classificazione dei reati ambientali; b) unità di conteggio; c) un formato per la trasmissione delle relazioni. È garantita un'interpretazione comune degli elementi di cui al primo comma.							
Articolo 24 Procedura di comitato							



1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	68					
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.						
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.						
Articolo 25 Valutazione, relazione e revisione						
1. Entro il 21 maggio 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.	66					
2. Entro il 21 maggio 2031, la Commissione effettua una						



valutazione dell'impatto della presente direttiva in cui affronta la necessità di aggiornare l'elenco dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi una sintesi dell'attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 16 a 21 e dati statistici, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Se necessario, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.					
3. La Commissione valuta periodicamente se sia necessario modificare i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.					
Articolo 26 Sostituzione della direttiva 2008/99/CE					
La direttiva 2008/99/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai	71				

termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2008/99/CE.					
Articolo 27 Sostituzione della direttiva 2009/123 CE					
La direttiva 2009/123/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2005/35/CE aggiunte o sostituite dalla direttiva 2009/123/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE.	72				





Articolo 28 Recepimento						
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.						
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.						
Articolo 29 Entrata in vigore						
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>						
Articolo 30 Destinatari						



Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2024					
---	--	--	--	--	--